

Numero
2085

sl

0

Bellinzona
26 aprile 2023

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Viola Amherd
Consigliera federale
Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport
3003 Berna

*Invio per posta elettronica (PDF e Word)
a: recht@babs.admin.ch*

Procedura di consultazione concernente la modifica della Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, della legge sul servizio civile e della legge militare

Signora Consigliera federale,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 25 gennaio 2023 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, esponiamo quanto segue.

Sulla base dei documenti topici della Confederazione (rapporto sulla politica di sicurezza, analisi del rischio catastrofi ed emergenze Svizzera 2020, ecc.), il Cantone Ticino giunge alla conclusione che il numero e l'intensità delle minacce e dei pericoli non sono destinati a diminuire in futuro. L'efficacia degli strumenti della politica di sicurezza per la gestione delle crisi deve quindi essere rafforzata per il tramite di un'organizzazione, formazione ed equipaggiamento al passo con i tempi. In questo contesto, la protezione civile svolge un ruolo particolarmente importante quale elemento tattico/operativo dei Cantoni nel rafforzamento della sostenibilità del sistema integrato di protezione della popolazione (polizia, vigili del fuoco, servizio sanitario, protezione civile, servizi tecnici). La sua grande utilità è emersa in maniera particolarmente marcata nel corso della pandemia di Covid e nella gestione dei profughi provenienti dall'Ucraina. Tuttavia, gli effettivi di protezione civile sono diminuiti drasticamente dal 2011, e ciò per varie ragioni. Queste ragioni sono state correttamente riportate nel rapporto esplicativo alla presente modifica di legge. Tuttavia, la proposta di modifica della legge rappresenta solo un passo intermedio verso una soluzione sostenibile dei problemi degli effettivi nella protezione civile e nell'esercito.

- Il Cantone Ticino accoglie favorevolmente il fatto che le organizzazioni di protezione civile (Org PCi) con carenza di personale possano essere riconosciute quale istituto d'impiego del servizio civile. Tuttavia, non riteniamo applicabile i termini fissati per

determinare la carenza di effettivi, in cui il numero degli astretti al servizio di protezione civile deve essere considerato individualmente ogni anno.

Motivazione: la misura proposta, ovvero quella di riconoscere le Org PCi con carenza di astretti al servizio di PCi, quale istituto d'impiego del servizio civile, contribuirà in modo significativo a migliorare la situazione critica relativa agli effettivi. In considerazione del fatto che in futuro la protezione civile dovrà fare i conti con un numero maggiore di impieghi e di richieste crescenti, questa misura è di grande rilievo. Nell'attuazione tuttavia, i processi amministrativi dovranno essere ridotti al minimo indispensabile. Inoltre, deve essere garantito lo scambio di dati tra il sistema informativo del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) con il sistema automatizzato del servizio civile.

In relazione alla questione della carenza di effettivi, si pongono alcune questioni in merito ai civilisti impiegati qualora il numero di astretti incorporati nella protezione civile superasse quello delle persone licenziate dal servizio. Per semplificare i processi e lo sforzo, proponiamo di prendere come valore di riferimento il numero di astretti cantonali su un determinato periodo di tempo (contrariamente a quanto proposto: annualmente, suddiviso per Org PCi). Ad esempio si dovrebbe determinare in un lasso di tempo di 3 anni se coloro che svolgono il servizio civile sono obbligati a prestare servizio nella protezione civile. Questo modo di procedere può garantire alle Org PCi, agli istituti d'impiego e agli astretti al servizio civile di disporre di sufficienti elementi pianificatori.

- Il Cantone Ticino accoglie favorevolmente il fatto che la formazione e l'impiego delle persone che prestano servizio civile nella protezione civile siano prioritari, in modo che un impiego nel servizio civile possa essere interrotto a fronte di una situazione particolare o eccezionale. Per contro si deve evitare che coloro che prestano servizio civile con attività presso istituzioni mediche e sociali siano distolti dal loro incarico di base. Le pertinenti leggi dovranno contenere chiare disposizioni a tal riguardo.

Motivazione: la sostenibilità del sistema di protezione civile in caso di catastrofe ed emergenze ha la priorità su numerose attività del servizio civile. Tuttavia un'espansione delle capacità della protezione civile a scapito di un sistema sanitario funzionante non è auspicabile in termini di gestione globale delle crisi, soprattutto perché il sistema sanitario è anche un'organizzazione partner della protezione civile. Le problematiche di effettivi nella gestione delle emergenze verrebbero così solo "deviate", ma non risolte.

- Il Cantone Ticino concorda con il fatto che coloro che prestano servizio civile non debbano essere assoggettati all'obbligo di prestare servizio di protezione civile ma debbano continuare a sottostare alle norme sul servizio civile. Tuttavia tutti i dritti e gli obblighi dei militi di protezione civile si applicano anche alle persone che prestano servizio civile impiegati in un'Org PCi. Inoltre, è importante che gli astretti al servizio civile impiegati in un'Org PCi possano essere occupati, in base alle proprie capacità, per garantire la copertura del catalogo delle prestazioni della Protezione civile.

Motivazione: si deve evitare di creare due categorie di persone che prestano servizio in seno alla medesima Org PCi.

- Il Cantone Ticino accoglie favorevolmente il fatto che i criteri di selezione delle persone che prestano servizio civile da impiegare presso un'Org PCi vengano definiti in un'ordinanza federale. In primo luogo si dovranno tenere conto del luogo di residenza, delle competenze e della formazione delle persone che prestano servizio civile così come delle esigenze dell'Org PCi interessata. La stesura delle ordinanze che

seguiranno la legge dovranno avvenire in stretta collaborazione con i Cantoni e sarebbero dovute essere già presentate al momento della presente consultazione.

Motivazione: l'applicazione di questi criteri semplifica l'attuazione delle misure elencate. Inoltre questi criteri corrispondono in larga misura alle pratiche applicate nella protezione civile. Lo stretto coinvolgimento dei Cantoni nella stesura delle ordinanze aiuterà a fare la necessaria chiarezza nell'applicazione del quadro legale di riferimento.

- Il Cantone Ticino accoglie favorevolmente il fatto che l'obbligo di servizio di protezione civile venga esteso agli astretti al servizio militare che non hanno completato la scuola reclute al termine del 25° anno di età, nonché ai militi dell'esercito che diventano inabili al servizio dopo aver completato la scuola reclute e che avrebbero ancora almeno 80 giorni di servizio da assolvere.

Motivazione: questa misura contribuirà in parte a migliorare la situazione critica degli effettivi della protezione civile. Tuttavia, tale misura sarà solo utile se applicata in combinazione con le altre misure elencate nella presente proposta di legge, considerato che il numero di militari toccati sarà minimo.

- In linea di principio, il Cantone Ticino concorda che la Confederazione possa delegare ai Cantoni alcuni compiti relativi alle sirene, a condizione che la Confederazione si assuma tutti i relativi costi di materiale e di personale. Rifiutiamo per contro l'importo forfettario proposto di CHF 450.00 il quale copre unicamente una parte delle spese effettive.

Motivazione: secondo l'attuale LPPC, alla scadenza del periodo transitorio, i Cantoni non sono più tenuti a svolgere i compiti precedentemente a loro delegati e ad assumere il personale necessario. Durante la fase di pianificazione dell'attuazione è emerso che l'esecuzione da parte della Confederazione è più costosa e richiede più tempo rispetto ad una delega dei compiti ai Cantoni, poiché quest'ultimi hanno già familiarità con le procedure e dispongono ancora degli specialisti necessari fino alla fine del periodo transitorio. Questa valutazione non sorprende l'autorità cantonale, la quale non si oppone alla delega dei compiti ai Cantoni. Tuttavia, poiché la competenza relativa alle sirene non viene modificata e rimane alla Confederazione, il Cantone Ticino ritiene che i Cantoni debbano essere indennizzati in modo da coprire i costi per tutto il lavoro svolto per conto della Confederazione. Ciò include anche i costi del personale operativo e amministrativo, ritenuto come i Cantoni non sono più obbligati (vista l'assenza di competenza secondo l'attuale LPPC) a fornire questi servizi e continuare a impiegare specialisti dopo la scadenza del periodo transitorio. L'importo annuale di CHF 450.00 a sirena che la Confederazione vuole versare ai Cantoni è ben lontana dal coprire i costi effettivi. Chiediamo quindi che la remunerazione annuale copra i costi ma che l'ammontare forfettario sia fissato ad almeno CHF 800.00 a sirena inclusi i costi del personale tecnico/amministrativo.

- Il Cantone Ticino chiede che venga inserita all'art. 76 cpv. 1 LPPC una base legale per l'acquisto e il finanziamento dell'equipaggiamento personale e del materiale operativo per le persone che prestano servizio di protezione civile.

Motivazione: nel contesto della gestione della pandemia di Covid e all'accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina, la protezione civile è stata chiamata in servizio quattro volte dal Consiglio federale. Ciò dimostra che la protezione civile non è solo uno strumento di gestione delle crisi per i Cantoni, ma può essere impiegata dalla Confederazione anche al di fuori di un conflitto armato. Ciò sottolinea non da ultimo che la protezione civile si

basa su un dovere costituzionale di servizio ed è disciplinata dalla Confederazione. Inoltre la prima parte del rapporto concernente l'apporto di personale in seno all'esercito e alla protezione civile propone di abolire il principio del luogo di residenza e di dislocare in tutta la Svizzera le persone che prestano servizio di protezione civile. In questo contesto è necessario assumere un'immagine unitaria a livello svizzero. Questo obiettivo non può essere raggiunto con l'attuale sistema che prevede che ogni Cantone si procuri da solo l'equipaggiamento personale. L'acquisto e il finanziamento centralizzati da parte della Confederazione invece garantiscono un'immagine unitaria della protezione civile a livello nazionale.

- Il Cantone Ticino accoglie favorevolmente che il Servizio sanitario coordinato (SSC) venga trasferito dal Gruppo Difesa all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e che venga riorientato nel contesto del sistema integrato della protezione della popolazione. Inoltre, accogliamo favorevolmente il fatto che le disposizioni relative al Sistema d'informazione e di condotta per il Servizio sanitario coordinato figurino da oggi in poi nella Legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM). Secondo le nostre conoscenze, anche l'ordinanza SSC sarà oggetto di una revisione. Ci aspettiamo che i Cantoni vengano strettamente coinvolti in questo lavoro di revisione e nel proseguimento dell'attuale mansionario del SSC.

Motivazione: *il servizio sanitario è una delle cinque organizzazioni partner del sistema integrato di protezione della popolazione. Da questo punto di vista, il passaggio all'UFPP ha senso, anche se l'Ufficio federale della sanità pubblica è l'effettivo centro di competenze federale per le questioni sanitarie. Dal punto di vista della RK MZF è imperativo che non vengano apportati tagli alle attuali prestazioni del SSC o ai suoi compiti.*

In considerazione di quanto sopra esposto, di seguito provvediamo a presentare tutte le osservazioni di dettaglio.

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 9 cpv. 2 LPPC

Il cpv. 2 deve essere completato come segue:

² [...] Per assicurare un esercizio efficiente del sistema, può delegare determinati compiti ai Cantoni e obbligarli a collaborare, contro un indennizzo volto a coprire i costi effettivi. Il Consiglio federale definisce i compiti e disciplina i dettagli.

Inoltre, deve essere regolata la questione della proprietà delle sirene.

Motivazione: *cfr. testo principale della presente lettera. Inoltre, la valutazione dei costi sostenuti dai Cantoni non deve basarsi sulla situazione antecedente l'ultima revisione della LPPC e durante il periodo transitorio, ma deve essere utilizzata come base la legge attualmente in vigore allo scadere del periodo transitorio. Infatti, in questo contesto, i Cantoni non sono più obbligati a garantire le risorse umane necessarie e la scusante dell'UFPP relativa alle limitate risorse finanziarie non può essere utilizzata quale giustificazione, soprattutto in assenza di un master plan aggiornato capace di indicare l'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili così come un preventivo di spesa omnicomprensivo derivante da un bando di concorso capace di suffragare la cifra espressa da parte del competente Ufficio Federale.*

Anche dopo l'attuale revisione, la competenza delle sirene rimane alla Confederazione, ciò che il Cantone Ticino accoglie favorevolmente. La questione della proprietà delle

sirene rimane comunque irrisolta. A nostro avviso, la proprietà deve rimanere della Confederazione, poiché i Cantoni non sono responsabili delle sirene, ma si limitano ad assumere determinati compiti per conto della Confederazione. Nel rapporto esplicativo (pag. 15) i Cantoni vengono paragonati ad un'impresa generale. Ne discende che i Cantoni agiscono in nome e per conto della Confederazione e non in nome proprio quando svolgono i compiti a loro delegati. Ciò vale, ad esempio per la conclusione dei contratti di servitù. Qualora vi fosse una volontà diversa, le relative disposizioni dovranno essere discusse con i Cantoni e inserite nel progetto.

Art. 9 cpv. 3bis LPPC

Deve essere aggiunto un nuovo cpv 3bis:

^{3bis} Sostiene i Cantoni nella creazione e nel funzionamento dei punti di raccolta d'urgenza.

Motivazione: *questa disposizione corrisponde al bisogno menzionato in modo ricorrente dai Cantoni, che chiedono che l'UFPP assuma un maggior ruolo di coordinamento nell'ambito dei punti di raccolta d'urgenza, e in particolare che si faccia carico del sito web www.notfalltreffpunkte.ch, attualmente gestito da una società esterna. Secondo l'UFPP, attualmente non esiste una base legale corrispondente. Chiediamo quindi che questa base venga creata nella presente revisione di legge. La possibilità di gestione del suddetto sito web dovrebbe essere ancorata a livello di ordinanza.*

Art. 9 cpv. 5 LPPC

Significato non chiaro.

Motivazione: *verosimilmente non sarà facile far sì che i messaggi d'allerta diffusi per il tramite delle sirene, che rientrano anche nel campo di applicazione di questa disposizione, siano effettivamente accessibili a persone vulnerabili (p.es. persone con problemi d'udito).*

Art. 24 cpv. 1bis LPPC

Il cpv deve essere completato come segue:

^{1bis} Concede ai Cantoni una copertura dei costi per i compiti che vengono loro delegati in virtù dell'art. 9 cpv. 2. Il Consiglio federale può stabilire un importo forfettario per determinati compiti.

Motivazione: *cfr. testo principale della presente lettera e motivazione della proposta relativa all'art. 9 cpv. 2 LPPC. L'importo dell'indennizzo deve coprire tutti i costi sostenuti dai Cantoni, compresi i costi del personale. L'indennizzo annuale previsto di CHF 450.00 a sirena che la Confederazione intende versare ai Cantoni è ben lontana da coprire i costi, come ha dimostrato un'indagine condotta presso i Cantoni. Il Cantone Ticino chiede pertanto che l'indennizzo annuale copra i costi, includa anche i costi del personale tecnico/operativo/amministrativo e ammonti ad almeno CHF 800.00 a sirena. L'indennizzo di copertura dei costi (inclusi i costi del personale) dei Cantoni deve essere indicato nel rapporto esplicativo. Nel rapporto dovrebbe essere corretto che i costi del personale dei Cantoni, utilizzati a questo scopo, siano compensati per il tramite di questo forfait. Le questioni relative all'allerta e alle sirene dovrebbero essere disciplinate il prima possibile nell'ordinanza, al più tardi entro il 1° gennaio 2025.*

Art. 29 cpv. 2 lett. a LPPC

Il cpv. 2 lett a deve essere adeguato come segue:

² Non è tenuto a prestare servizio di protezione civile chi:

- a. è tenuto a prestare servizio militare o servizio civile;

Nel rapporto esplicativo, la formulazione dovrebbe essere adatta di conseguenza (non servizio civile obbligatorio, ma servizio militare obbligatorio).

Motivazione: *la Costituzione federale (Cost.) prevede solo il servizio militare obbligatorio (art. 59 Cost) e il servizio di protezione civile (art. 61 Cost), ma non il servizio civile obbligatorio. Coloro che prestano il servizio civile adempiono all'obbligo di prestare servizio militare, cfr. anche il rapporto esplicativo a pagina 28 (in basso): "Non si tratta [per il servizio civile sostitutivo] di un obbligo di servizio indipendente come l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile, bensì di un metodo alternativo per adempiere i propri obblighi militari". Di conseguenza, il termine "obbligo di servizio civile" dovrebbe essere abbandonato.*

Il cpv 2 lett. c, deve essere corretto come segue:

- c. [...] almeno 166 giorni di servizio [...]

Motivazione: *con questa misura, un qualche astretto al servizio militare supplementare potrà essere incorporato nelle Org PCi.*

Art. 31 cpv. 2 LPPC

La formulazione dovrebbe essere adatta come segue:

² Dura fino all'assolvimento di 245 giorni di servizio e termina al più tardi dopo 14 anni o dopo l'assolvimento di 245 giorni di servizio al massimo, fino all'età di 36 anni. Non sussiste il diritto a prestare complessivamente 245 giorni di servizio o più del minimo annuo previsto.

Motivazione: *dal testo non è sufficientemente chiaro che l'obbligo di servizio è soddisfatto con l'adempimento di un solo criterio. la parola "o" potrebbe anche essere interpretata come una scelta di quale criterio possa essere utilizzato per porre fine all'obbligo di servizio. La norma potrebbe essere intesa in modo tale che, ad esempio, anche se i 14 anni sono trascorsi ma i 245 giorni di servizio non sono ancora stati effettuati, l'obbligo di servizio infatti prosegue, proprio perché vi è la parola "o". Inoltre, deve essere incluso il limite di età.*

Art. 31 cpv. 4 LPPC

Nel terzo paragrafo dei commenti all'art. 31 si dice che il cpv. 4 verrà «adeguato di conseguenza». Vi chiediamo di chiarire questo punto.

Art. 33 cpv.1 lett b LPPC

Il cpv. 1 lett b deve essere adattato come segue:

¹Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile:

- b. gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile;

Motivazione: *cfr. art. 29 cpv 2 lett a LPPC.*

Art. 34 cpv. 1bis LPPC

Nei commenti all'art. 34 si dice che il contenuto della disposizione non sarà modificato. Questo non risulta corretto in quanto la riduzione dell'età dovuta alla durata del servizio

di protezione obbligatorio di 14 anziché di 12 anni è una modifica sostanziale che dovrebbe essere menzionata.

Art. 36 cpv. 1 LPPC

La definizione dei sotto effettivi del personale non dovrebbe essere effettuata per Org PCi e per anno, in quanto ciò comporta un eccessivo onere amministrativo e non consente una continuità nell'attribuzione dei civilisti per un certo periodo di tempo. Sarebbe auspicato un sistema comprensivo di una mediana di almeno 3 anni.

Motivazione: *cfr. testo principale della presente lettera.*

Art. 36 cpv. 2 LPPC

Il rapporto esplicativo deve indicare chi fissa l'effettivo necessario e come quest'ultimo viene definito. Inoltre va notato che l'effettivo necessario deve essere fissato per ognuno dei 6 servizi e non solo per l'insieme dell'Org PCi.

Motivazione: *cfr. testo principale della presente lettera. È possibile che solo in alcune funzioni vi sia una carenza (ad. esempio il cuoco) mentre in altre funzioni vi sia un'eccedenza. A causa dei requisiti speciali, le carenze in una singola funzione non possono essere compensate all'interno dell'organizzazione (ad esempio un pioniere non può essere impiegato come cuoco). Deve quindi essere possibile impiegare i civilisti anche in casi di sotto-effettivo solo in alcune funzioni.*

Art. 36 cpv. 3 LPPC

In relazione a questa disposizione occorre chiarire per quanto tempo i civilisti sono a disposizione di un'Org PCi.

Motivazione: *né il testo di legge né il rapporto esplicativo specificano questa durata. I civilisti sono disponibili fino a quando non hanno completato 80 giorni di servizio o fino a quando l'Org PCi non può raggiungere l'effettivo necessario per il tramite di membri della protezione civile?*

Art. 36 cpv. 5 LPPC

Tutti i diritti e doveri di chi presta servizio di protezione civile (ad esempio le disposizioni penali) devono essere applicati anche ai civilisti impiegati in un'Org PCi.

Motivazione: *cfr. testo principale della presente lettera. Non ci si può aspettare da un'Org PCi di considerare due categorie di personale.*

Art. 36 cpv. 6 LPPC

Quando vengono specificati i criteri per l'impiego di un civilista in seno ad un'Org PCi si deve tenere conto innanzitutto del luogo di residenza, delle competenze e della formazione del civilista così come delle esigenze dell'Org PCi interessata.

Motivazione: *cfr. testo principale della presente lettera. L'applicazione di questi criteri semplifica l'attuazione delle misure elencate; essi corrispondono alle pratiche applicate nella protezione civile.*

Art. 46 lett a LPPC

Questo articolo deve essere completamente rivisto. Le Org PCi devono poter registrare i civilisti in PISA e inviare le notifiche di servizio e le convocazioni direttamente a quest'ultimi.

RG n. 2085 del 26 aprile 2023

Art. 49 cpv. 1 LPPC

È da chiarire quando i civilisti devono seguire l'istruzione di base.

Motivazione: *una persona che svolge il servizio civile non è reclutata per la protezione civile e quindi non rientra nel cpv. 1 della disposizione.*

Art. 54 cpv. 5 LPPC

È da aggiungere:

Determina i contenuti dell'istruzione in materia di protezione civile in stretta collaborazione con i Cantoni.

Motivazione: *l'UFPP deve sviluppare o regolamentare i contenuti della formazione in materia di protezione civile insieme ai principali interessati, dunque i Cantoni.*

Art. 76 cpv. 1 lett d, art. 91 cpv. 1 lett d e art. 92 cpv. 1 lett c LPPC

L'abrogazione dell'art. 76 cpv. 1 lett. d viene contestata. Si propone invece la seguente formulazione:

¹ La Confederazione è responsabile dell'acquisizione:

- d. dell'equipaggiamento personale e del materiale d'intervento delle persone astrette al servizio di PCi.

Analogamente, si contesta l'abrogazione dell'art. 91 cpv. 1 lett. d e si chiede invece la seguente formulazione:

¹ La Confederazione si assume i costi per:

- d. il materiale d'intervento e di equipaggiamento personale delle persone astrette al servizio di PCi.

Da ciò ne consegue un'abrogazione dell'art. 92 cpv. 1 lett. c.

¹ I Cantoni si assumono i costi non assunti dalla Confederazione secondo l'articolo 91, segnatamente:

- c. i costi per il materiale d'intervento e l'equipaggiamento personale dei militi come pure i costi sostenuti dalla Confederazione per l'acquisizione secondo l'articolo 76 capoverso 2. abrogato

Motivazione: *cfr. testo principale della presente lettera.*

Art. 93 cpv. 5 nuovo

I dati di cui al cpv. 3 sono resi disponibili per il tramite di una piattaforma elettronica sicura.

Legge federale sui sistemi d'informazione militare (LSIM)

Proposta ad art. 13 LSIM

L'art. 13 lett n deve essere completato come segue:

n. Registrazione dei giorni di servizio prestati da persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile in un'organizzazione di protezione civile.

Proposta ad art. 14 LSIM

L'art. 14 cpv. 2 lett c deve essere completato e adeguato come segue:

²Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile:

- c. in caso di incorporazione in un'organizzazione di protezione civile:

1. dati concernenti l'attribuzione della funzione di base, l'incorporazione, la funzione e il grado;
2. dati concernenti l'attribuzione e l'incorporazione;
3. dati concernenti avvisi di servizi e le prestazioni di servizio (formazione inclusa).

Motivazione: *la registrazione in PISA delle prestazioni di formazione delle persone che prestano servizio civile è assolutamente necessaria per garantirne il controllo. La protezione civile necessita di tutti i dati come cognome, nome, data di nascita, indirizzo, codice postale, città, mail, cellulare, ecc. altrimenti non è possibile gestire i civilisti nella piattaforma informatica PISA.*

Proposte alla Legge sul servizio civile (LSC)

In generale

Si dovrebbe spiegare se anche i civilisti possono essere impiegati in un'Org PCi dopo il reclutamento.

Motivazione: *il rapporto esplicativo all'art. 9 menziona che la funzione appropriata con la classificazione corrispondente deve essere valutata dal funzionario addetto al reclutamento. A nostro avviso, non è chiaro se ciò significhi che coloro che prestano servizio civile non possono essere impiegati in un'Org PCi a posteriori, ovvero dopo l'assunzione. Inoltre nei commenti all'art. 18 non viene indicato se un civilista possa essere impiegato in un'Org PCi anche dopo la decisione di ammissione.*

Art. 8 cpv. 2 LSC

L'art. 8 cpv 2 deve essere corretto come segue:

²Le persone che devono prestare servizio civile possono essere impiegate per un massimo di 80 giorni di servizio civile ordinario in un'organizzazione di protezione civile; l'ultimo impiego deve essere prestato al più tardi quattro anni prima del proscioglimento dal servizio civile. Se l'obbligo di prestare servizio termina durante un intervento di cui all'articolo 46 capoversi 1 e 2 della legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), esso è esteso fino alla fine di questo intervento.

L'art. 8 cpv. 3 deve imperativamente essere rivisto in funzione della versione adeguata dell'art. 8 cpv. 2.

Chiediamo che il rapporto esplicativo menzioni anche nei commenti alla LPPC che i civilisti possono prestare un massimo di 80 giorni di servizio in un'Org PCi, a meno che non assumano una funzione di quadro.

Art. 9 LSC

Suggeriamo di modificare la formulazione del commento al cpv. 2 come segue:

[...] Chi presenta una domanda d'ammissione al servizio civile, dovrà prendere atto è a conoscenza di questo obbligo.

Motivazione: *le presunzioni non sono appropriate in questo contesto.*

Art. 22 cpv. 2ter LSC

L'art. 22 cpv 2ter deve essere completato come segue:

^{2ter} [...] L'organo d'esecuzione conferma la chiamata in servizio cantonale per iscritto a posteriori.

Motivazione: *in caso di grandi eventi, catastrofi, emergenze e conflitti armati, non c'è tempo per ottenere l'autorizzazione preventiva dagli organi d'esecuzione per l'intervento cantonale.*

Art. 22 cpv 2bis – 3 deve essere adeguato

Motivazione: *la procedura è costosa e complicata dal punto di vista amministrativo, deve essere rivista. Dopo l'attribuzione alla protezione civile, l'Org PCi notifica l'avviso di servizio e l'impiego.*

Art. 44 cpv 2 LSC

Chiediamo la cancellazione dell'articolo.

Motivazione: *un'ispezione così elaborata, che genera oneri importanti, non è necessaria.*

Art. 46 cpv 1bis LSC

Il cpv 1bis deve essere completato come segue:

^{1bis} Gli organi della Confederazione, gli organi di condotta dei Cantoni e le Organizzazioni di protezione civile non versano alcun tributo.

Motivazione: *gli organi della Confederazione e dei Cantoni devono essere trattati allo stesso modo.*

Art. 65 cpv 2 LSC

Nel rapporto esplicativo devono essere chiarite le conseguenze quando non viene dato seguito alla convocazione d'impiego in caso di catastrofe, emergenza o servizi di formazione presso le Org PCi.

Motivazione: *occorre stabilire chi conduce la procedura penale, se l'Ufficio federale per il servizio civile o le Org PCi. cfr. anche le nostre osservazioni all'art. 35 cpv. 5 LPPC.*

Proposta in relazione al rapporto esplicativo

Osservazioni sul tema delle sirene

Nel rapporto esplicativo mancano le indicazioni circa l'origine della delegazione ai Cantoni in ambito delle sirene.

1. Nel "compendio" va sottolineato che il progetto di legge prevede anche la possibilità di ritornare ai Cantoni la competenza in ambito di gestione e manutenzione delle sirene, con un sistema di delega.
2. Nel capitolo "situazione iniziale" manca una sezione sulle sirene.
3. Nel capitolo "contenuto del progetto" si dovrebbe sottolineare con maggiore forza che i Cantoni avevano già fatto notare, a margine dell'ultima revisione della LPPC, che la gestione da parte della Confederazione sarebbe stata più costosa e avrebbe richiesto più tempo rispetto al trasferimento dei compiti ai Cantoni.
4. Nel capitolo 3.1 "La nuova normativa proposta", "altre modifiche", il cambiamento nel settore dell'allerta viene trattato in una sola frase. Pure la possibilità di delegare compiti federali ai cantoni dovrebbe essere presa maggiormente in considerazione nel rapporto esplicativo.
5. Nei commenti all'art. 9 nel capitolo 4 va aggiunto che, contrariamente a quanto asserito dalla Confederazione e conformemente ai timori dei Cantoni, l'assunzione dei compiti in ambito di sirene da parte della Confederazione comporterebbe in pratica maggiori problemi e in particolare, costi più elevati.

Capitolo 1.1 "Necessità di agire e obiettivi"

Per chiarire il fatto che le misure presentate saranno efficaci prevalentemente a medio termine, al primo paragrafo "modello dell'obbligo di prestare servizio" dovrebbe essere integrata un'osservazione, con la quale si indica che solo modificando la Costituzione si può cambiare il sistema di servizio militare obbligatorio per gli uomini e il servizio volontario delle donne e degli svizzeri all'estero.

Capitolo "situazione iniziale"

All'inizio della seconda sezione del capitolo "situazione iniziale", va sottolineato che il servizio civile è un servizio sostitutivo per il quale non esiste un limite relativo agli effettivi necessari.

Capitolo 1.1 "necessità di agire e obiettivi"

Al secondo paragrafo di questa sottosezione, oltre ai mandati cantonali, dovrebbero essere menzionati anche i mandati di prestazione comunali.

In questi casi, deve essere disponibile un numero sufficiente di persone astrette per gestire gli eventi a corto termine, assolvere i mandati di prestazione cantonali e comunal e fornire le prestazioni sussidiarie a livello intercantonale.

Sottocapitolo "servizio civile"

Alla fine del primo paragrafo va sottolineato che il servizio civile, a differenza della protezione civile, non dispone né di strutture di comando adeguate né delle necessarie attrezzature e formazioni, ciò che rende molto difficile il suo impiego nella gestione di catastrofi e in caso di emergenza così come nel ripristino dopo tali eventi.

Nel secondo paragrafo di questa sottosezione suggeriamo anche la seguente aggiunta: *[...] Dopo l'introduzione il 1° aprile 2009, della prova dell'atto al posto della commissione d'ammissione (il cosiddetto "esame di coscienza"), il numero di ammissioni è inizialmente aumentato in modo marcato, per poi temporaneamente calare fino a circa 6'000 persone all'anno.*

Capitolo 3.2 "compatibilità tra compiti e finanze" come pure i commenti all'art. 9 LPPC al capitolo 4

La revisione intende dare alla Confederazione la possibilità di delegare la competenza in materia di sirene ai Cantoni contro pagamento di un'indennità. L'importo forfettario per la gestione, la manutenzione e la riparazione delle sirene è fissato a CHF 450.00 a sirena. Secondo il rapporto esplicativo, i costi del personale non sono compensati, in quanto sono di competenza dei Cantoni. Quest'affermazione non è corretta. Ad eccezione del test delle sirene, i Cantoni non hanno nessuna competenza in ambito delle sirene. La possibilità di delegare i compiti attuali è nuova, motivo per cui i Cantoni devono essere compensati per coprire i loro costi, compresi quelli del personale. Pertanto, l'indennizzo deve essere fissato a un minimo di CHF 800.00 a sirena. Allo stesso modo, non è corretto affermare che con l'indennizzo previsto di soli CHF 450.00 si possa evitare un trasferimento di oneri non finanziati tra Confederazione ai Cantoni. Va anche detto che l'attuazione della proposta comporterà effettivamente costi aggiuntivi per il personale dei Cantoni, come si evince anche dal capitolo 3.2.

Capitolo 5.2 "conseguenze per i Cantoni e i comuni"

Qualora la nostra richiesta di delegare la responsabilità per le sirene ai Cantoni contro copertura dei costi (compresa la compensazione per i costi del personale) non venisse

RG n. 2085 del 26 aprile 2023

accettata, è necessario aggiungere in questo capitolo un paragrafo sulle conseguenze finanziarie per i Cantoni.

Capitolo 6.1 "costituzionalità"

Il termine "obbligati al servizio" deve essere sostituito con il termine "obbligati al servizio militare" secondo quanto sancito dalla Costituzione.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento il sig. Ryan Pedevilla, Caposezione del militare e della protezione della popolazione, rimane volentieri a vostra completa disposizione (ryan.pedevilla@ti.ch, 091.814.33.30).

Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

III Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Segreteria generale RK MZF (alexander.krethlow@rkmzf.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione del militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet